

*Altra parte nel procedimento:* Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

Con ordinanza dell'8 dicembre 2016 la Corte (Nona Sezione) ha respinto l'impugnazione e statuito che il sig. Rosa Rodríguez si farà carico delle proprie spese.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Gdańsku (Polonia) il 4 ottobre 2016 — Stefan Czerwiński/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku**

**(Causa C-517/16)**

(2017/C 022/06)

*Lingua processuale: il polacco*

**Giudice del rinvio**

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

**Parti**

*Ricorrente:* Stefan Czerwiński

*Convenuto:* Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la qualificazione di una determinata prestazione come riferibile ad un settore specifico della previdenza sociale menzionato all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, effettuata da uno Stato membro nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento, possa costituire oggetto di valutazione da parte di un'autorità o di un giudice nazionale.
- 2) Se la pensione di transizione risultante dalla legge del 19 dicembre 2008, sulle pensioni di transizione (Gazzetta ufficiale polacca del 2015, posizione 965, e successive modifiche) costituisca una prestazione di vecchiaia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 883/2004.
- 3) Se la deroga, in relazione alle prestazioni di prepensionamento, al principio della totalizzazione dei periodi di assicurazione (articolo 66 e considerando 33 del regolamento n. 883/2004) svolga una funzione di protezione nel settore della previdenza sociale risultante dall'articolo 48, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 12 ottobre 2016 — MA.T.I. SUD SpA/Società Centostazioni SpA**

**(Causa C-523/16)**

(2017/C 022/07)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* MA.T.I. SUD SpA

*Resistente:* Società Centostazioni SpA

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se, pur essendo facoltà degli Stati membri imporre il carattere oneroso del soccorso istruttorio con efficacia sanante, sia, o meno, contrastante con il diritto comunitario l'art. 38, comma 2-bis, d.lgs. n. 163 del 2006, nel testo vigente alla data del bando di cui trattasi (...) laddove è previsto il pagamento di una «sanzione pecuniaria», nella misura che deve essere fissata dalla stazione appaltante («non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50 000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria»), sotto il profilo dell'importo eccessivamente elevato e del carattere predeterminato della sanzione stessa, non graduabile in rapporto alla situazione concreta da disciplinare, ovvero alla gravità dell'irregolarità sanabile;
- 2) se, al contrario, il medesimo art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 (sempre nel testo vigente alla data sopra indicata) sia contrastante con il diritto comunitario, in quanto la stessa onerosità del soccorso istruttorio può ritenersi in contrasto con i principi di massima apertura del mercato alla concorrenza, cui corrisponde il predetto istituto, con conseguente riconducibilità dell'attività, al riguardo imposta alla Commissione aggiudicatrice, ai doveri imposti alla medesima dalla legge, nell'interesse pubblico al perseguimento della finalità sopra indicata.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia) il  
20 ottobre 2016 — Volkswagen AG/Finančné riaditeľstvo SR**

(Causa C-533/16)

(2017/C 022/08)

*Lingua processuale: lo slovacco*

### Giudice del rinvio

Najvyšší súd Slovenskej republiky

### Parti

*Ricorrente:* Volkswagen AG

*Resistente:* Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se la direttiva 2008/9 <sup>(1)</sup> e il diritto al rimborso dell'imposta debbano essere interpretati nel senso che per l'esercizio del diritto al rimborso dell'IVA sia necessario soddisfare, cumulativamente, due condizioni:
  - i) fornitura di beni o servizi e
  - ii) l'addebito dell'IVA nella fattura da parte del fornitore.In altri termini, se sia possibile che chieda il rimborso dell'imposta un soggetto passivo a cui non è stata addebitata l'IVA con una fattura.
- 2) Se sia conforme al principio di proporzionalità o di neutralità fiscale dell'IVA che il termine per il rimborso dell'imposta venga calcolato a partire da un momento in cui non sono soddisfatte tutte le condizioni sostanziali per l'esercizio del diritto al rimborso d'imposta.
- 3) Se, alla luce del principio di neutralità fiscale, le disposizioni di cui agli articoli 167 e 178 ([lettera] a) della direttiva IVA debbano essere interpretate nel senso che, in circostanze come quelle della causa principale e a condizione di aver soddisfatto le altre condizioni sostanziali e procedurali necessarie per l'esercizio del diritto a detrazione d'imposta, esse ostano ad un modo di procedere delle autorità tributarie con il quale venga negato, ad un soggetto passivo, il diritto esercitato entro il termine previsto, ai sensi della direttiva 2008/9, per il rimborso dell'imposta, nel caso in cui un'imposta sia applicata nei suoi confronti da un fornitore in una fattura e sia versata da quest'ultimo prima dello scadere del termine di decadenza previsto dalla normativa nazionale.